

INFORMATIVA N. 2 / 2021

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **GREEN PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI - NUOVE REGOLE E SANZIONI**

Il D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 rende obbligatorio il green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro del settore pubblico e privato, **a partire dal 15 OTTOBRE e fino al 31 DICEMBRE 2021**, data in cui terminerà lo stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe.

SOGGETTI DESTINATARI DELL'OBBLIGO

I soggetti destinatari dell'obbligo sono i lavoratori o fornitori esterni (dipendenti o autonomi) che accedono in un luogo di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, di formazione o di volontariato. Il datore di lavoro e i titolari del luogo in cui si svolge l'attività di lavoro sono tenuti alla verifica sul rispetto delle prescrizioni.

SOGGETTI ESONERATI

Le disposizioni in ordine all'obbligo di presentare il green pass non si applicano ai soggetti esonerati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

COME CONTROLLARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS

Entro il 15 ottobre 2021, le aziende definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle **verifiche**, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati **al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro** e individuano con **atto formale** i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi (art.9-septies, comma 5, D.L. 52/2021).

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 (APP VerificaC19). Tale applicazione è immediatamente pronta all'uso dopo il download, sfruttando la fotocamera, l'incaricato al controllo scansionerà il QR Code del Green Pass verificando la validità della certificazione.

Le aziende non potranno tenere traccia delle certificazioni già verificate, in quanto non è consentito ai Titolari del trattamento conservare i dati dell'interessato (fotocopiare, fotografare o registrare dati, ecc.).

Il Ministero dell'Interno ha inoltre chiarito che non è obbligatorio richiedere l'esibizione del documento d'identità per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione all'intestatario della certificazione verde COVID-19.

LAVORATORE PRIVO DI GREEN PASS

I lavoratori, nel caso in cui, al momento della verifica, comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31/12/2021:

- **senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;**
- **per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, **dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore** per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un **periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta**, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

SANZIONI

Lavoratore che accede ai luoghi di lavoro senza green pass:

- punito con sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro;
- in caso di accertamenti, incorre nelle conseguenze disciplinari presenti nel codice disciplinare;
- non può essere, in ogni caso, licenziato.

Mancata verifica del green pass o mancata adozione delle misure organizzative da parte del datore di lavoro:

- punita con sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro;
- in caso di reiterazione, la sanzione viene duplicata;
- non è prevista sospensione o interruzione attività.

MODALITA' OPERATIVE

Il datore di lavoro deve definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sul possesso del green pass, quindi individuare con **atto formale** i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni entro il 15 ottobre 2021.

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

Si allega la seguente documentazione:

- 1) Informativa sulla Procedura attuativa
- 2) Lettera di nomina a soggetto autorizzato al trattamento
- 3) Informativa sul trattamento dei dati personali
- 4) Informativa al lavoratore

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 29/09/2021

Distinti saluti

Avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it